

Proposta di legge

«Disposizioni tendenti a razionalizzare, tenendo conto del rilievo e delle caratteristiche dell'oggetto giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici, la disciplina sanzionatoria del c.d. diritto penale urbanistico»

Onorevoli Colleghi! – La proposta di legge persegue un obiettivo palmare, muovendo da una constatazione ineludibile: restituire deterrenza effettiva alle previsioni incriminatrici che compongono il c.d. diritto penale urbanistico, tenendo conto che risultano prive di qualsivoglia capacità dissuasiva le fattispecie contravvenzionali che, allo stato, presidiano l'ortodosso impiego delle risorse territoriali.

Sotto il primo profilo, non è a discutersi che il termine prescrizionale contemplato *ex lege* per le contravvenzioni (4 anni dal *dies commissi delicti*, che possono essere “prolungati” a 5 anni nel caso venga compiuto un atto interruttivo) non consenta, in molti casi, di pervenire ad un accertamento definitivo di responsabilità per le fattispecie di cui all'art. 44 Dpr n. 380 del 2001, a fronte di attività di verifica giurisdizionale che presentano sovente profili di complessità: il che, d'altronde, con specifico riferimento agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, fa venir meno anche l'ordine di demolizione che sia stato disposto dal giudice penale, in via accessoria rispetto alla pronuncia di una sentenza di condanna.

Sotto il secondo profilo, invece, la soluzione adottata determina il potenziamento dello “strumentario legislativo” e punta a dare effettività

alla protezione del territorio, tenendo conto anche degli “inseguimenti” che promanano, in tema di rapporti tra confisca ed accertamento di responsabilità per ipotesi di lottizzazione abusiva (negoziale o materiale), dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte Costituzionale.

Per un verso, le fattispecie di cui all’art. 44 Dpr n. 380 del 2001 diventano ipotesi delittuose; per un altro verso, qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, il carattere abusivo di un’opera edilizia -per essere stata realizzata in assenza ovvero in totale difformità dal permesso di costruire ovvero senza la presentazione di una denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, co. 3°- ne è disposta la confisca; per un altro verso ancora, la condotta ripristinatoria del soggetto attivo, mediante demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi in materia di lottizzazione abusiva, ne determina la non punibilità ovvero, in sede esecutiva, la revoca della confisca che sia stata disposta. Non per ultimo, poi, i termini prescrizionali sono raddoppiati nel caso di violazioni edilizie compiute in zona vincolata ovvero nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

Art. 1

Modifiche all’art. 44 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380

1. All’art. 44 del d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche.
2. Al comma 1, lett. a), le parole “*l’ammenda fino a 20658*” sono sostituite da “*la multa fino a 40000*”.

3. Al comma 1, lett. b), le parole *“l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10328 a 103290”* sono sostituite da *“la reclusione fino a 3 anni e la multa da 20000 a 200000”*.

4. Al comma 1, lett. c), le parole *“l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30986 a 103290”* sono sostituite da *“la reclusione fino a 3 anni e la multa da 60000 a 600000”*.

5. Il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire ovvero esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione ovvero che vi è stata lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio dispone la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite. I beni confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è stato consumato il reato. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”*.

Art. 2

Modifiche all’art. 45 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380

1. All’art. 45 del d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche.
2. Al comma 3 la parola *“contravvenzionali”* è soppressa.
3. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“3-bis. La demolizione delle opere realizzate integrando le violazioni edilizie dell’art. 44, 1° co., lett. a, b, D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 costituisce condizione di non punibilità ovvero, nel caso in cui sia stata disposta la confisca dei terreni e dei beni con sentenza passata in giudicato, di revoca della specifica misura di sicurezza patrimoniale.

“3-quater. La demolizione delle opere realizzate integrando le violazioni edilizie dell’art. 44, 1° co., lett. c, D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi costituiscono condizione di non punibilità ovvero, nel caso in cui sia stata disposta la confisca dei terreni e dei beni con sentenza passata in giudicato, di revoca della specifica misura di sicurezza patrimoniale”.

Art. 3

Modifiche all’art. 157 c.p.

1.All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: *“sono altresì raddoppiati”* sono inserite le seguenti: *“per i delitti di cui all’art. 44 D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso ovvero nel caso di lottizzazione abusiva”.*